



Departement für Justiz, Sicherheit und Gesundheit Graubünden
Departament da giustia, segirezza e sanadad dal Grischun
Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità dei Grigioni

**Revisione parziale della
legge sulla promozione della cura degli ammalati e
dell'assistenza alle persone anziane e bisognose di cure
(legge sulla cura degli ammalati, LCA; CSC 506.000)**

Rapporto esplicativo

Coira, giugno 2024

Indice

L'essenziale in breve	3
I. Situazione iniziale	3
II. Trattati fondamentali del progetto	4
1. Panoramica delle disposizioni cantonali esistenti	4
1°1 In generale	4
1.2 Cantone di Glarona	4
1.3 Cantone di Basilea Città	5
2. Contributi di assistenza	5
2°1 Definizione di assistenza	5
2.2 Scopo dei contributi di assistenza	6
2.3 Distinzione dalle prestazioni complementari	6
III. Spiegazioni relative alle singole disposizioni	7
1. Competenza e ammontare dei contributi (art. 44a LCA)	7
2. Presupposti per i contributi (art. 44b LCA)	7
2.1 In generale	7
2.2 Domicilio della persona bisognosa di assistenza (cpv. 1 lett. a))	8
2.3 Prestazione di assistenza (cpv. 1 lett. b))	8
2.4 Necessità della prestazione di assistenza (cpv. 1 lett. c))	8
2.5 Motivazione della prestazione di assistenza (cpv. 2)	9
2.6 Presupposti non considerati	9
2.6.1 Limiti di reddito	9
2.6.2 Limitazione dell'attività lucrativa	9
2.6.3 Corso in cure di base e assistenza	10
2.6.4 Diritto all'assegno per grandi invalidi	10
3. Domanda e decisione (art. 44c LCA)	10
4. Insorgenza e durata del diritto (art. 44d LCA)	11
5. Obbligo di collaborare, obbligo di notificare, restituzione (art. 44e LCA)	11
IV. Indennizzo finanziario dei costi di mantenimento di posti letto di cura destinati a brevi degenze in case per anziani e di cura	11
V. Modifiche di altri atti normativi	12
VI. Conseguenze in termini di personale e finanziarie	12
VII. Buona legislazione	12
VIII. Entrata in vigore	12

L'essenziale in breve

Sulla base del punto centrale di sviluppo PCSv 6.2 previsto dal programma di Governo 2021–2024, l'Ufficio dell'igiene pubblica dei Grigioni ha elaborato misure finalizzate a sgravare e indennizzare familiari che prestano assistenza e cure e le ha pubblicate in un piano d'azione. In relazione allo sgravio finanziario dei familiari, il piano d'azione prevede l'introduzione a livello cantonale di contributi di assistenza mensili. Complessivamente il Cantone ha a disposizione 2,4 milioni di franchi all'anno per pagare i contributi di assistenza. Di conseguenza i familiari possono essere sostenuti con contributi mensili compresi tra 300 e 600 franchi per le prestazioni di assistenza.

La presente revisione parziale ha lo scopo di introdurre presupposti disciplinati per legge per il pagamento dei contributi di assistenza mensili. Il Cantone propone di inserire nella legge sulla promozione della cura degli ammalati e dell'assistenza alle persone anziane e bisognose di cure (legge sulla cura degli ammalati, LCA; CSC 506.000) un totale di cinque nuove disposizioni. Gli articoli di legge disciplinano la competenza e l'ammontare dei contributi (art. 44a), i presupposti per i contributi (art. 44b), la domanda e la decisione (art. 44c), l'insorgenza e la durata del diritto (art. 44d) nonché l'obbligo di collaborare, l'obbligo di notifica e la restituzione (art. 44e).

L'entrata in vigore della revisione parziale dell'ordinanza è prevista per il 1° gennaio 2027.

I. Situazione iniziale

Nel quadro del punto centrale di sviluppo PCSv 6.2 "Aiuta te stesso e il tuo prossimo", il programma di Governo 2021–2024 prevede di esaminare le possibilità di indennizzare le prestazioni di assistenza e di cura fornite da familiari curanti e se del caso di avviare i necessari lavori legislativi. Le misure per indennizzare prestazioni di assistenza e di cura sono state inserite nel piano d'azione concernente il sostegno e lo sgravio di familiari che prestano assistenza e cure. Oltre alle misure per l'indennizzo, il piano d'azione comprende anche misure per lo sgravio dei familiari. Prendendo atto del piano d'azione nel gennaio 2023, il Governo ha incaricato l'Ufficio dell'igiene pubblica di dare attuazione alle misure previste dal piano d'azione con il coinvolgimento degli attori rilevanti nonché dei servizi del Cantone.¹

A livello federale esistono diverse prestazioni sociali in relazione all'indennizzo finanziario di prestazioni di cura e di assistenza. In aggiunta i familiari curanti possono farsi assumere da un servizio di cura e assistenza a domicilio.² Contrariamente a quanto accade per le prestazioni di cura, in linea di principio le prestazioni di assistenza non vengono indennizzate, a meno che il Cantone o i comuni emanino corrispondenti disposizioni. Con decreto dell'8 novembre 2022 (prot. n. 860/2022), il Cantone dei Grigioni ha approvato l'introduzione di un contributo cantonale di assistenza per indennizzare familiari che prestano assistenza e cure, dotato di 2,4 milioni di franchi all'anno. L'Ufficio dell'igiene pubblica ovvero il Dipartimento di giustizia,

¹ Decreto governativo del 31 gennaio 2023 (prot. n. 83/2023); cfr. anche l'incarico Caduff concernente il sostegno a persone che prestano assistenza e cure a congiunti dell'11 febbraio 2015 (PGC 4/2014-2015, p. 535 seg.).

² DTF 145 V 161 consid. 5.1.

sicurezza e sanità sono stati incaricati dell'elaborazione delle basi legali e della documentazione di consultazione relative al contributo di assistenza.

II. Tratti fondamentali del progetto

1. Panoramica delle disposizioni cantonali esistenti

1°1 In generale

Alcuni Cantoni (Basilea Città, Ticino, Vallese, Vaud e Glarona) e almeno undici comuni erogano contributi finanziari per prestazioni di assistenza. Le disposizioni prevedono che le prestazioni di assistenza vengano indennizzate tramite un importo forfetario per ora, giorno o mese.³ In sede di formulazione delle disposizioni relative al contributo di assistenza il Cantone dei Grigioni si è basato in particolare sulle disposizioni già esistenti nei Cantoni di Basilea Città e di Glarona, che di seguito vengono presentate nei loro tratti essenziali.

1.2 Cantone di Glarona

Ponendo in vigore la Pflege- und Betreuungsgesetz⁴ con effetto al 1° gennaio 2023, il Cantone di Glarona ha introdotto un contributo di riconoscimento per persone di riferimento che prestano cure e assistenza pari a 500 franchi al mese.⁵ Nella determinazione dell'ammontare del contributo il Cantone di Glarona si è basato sulle disposizioni del Cantone del Vallese (500 franchi) e del Cantone di Vaud (550 franchi).

Nel Cantone di Glarona i presupposti e la procedura di domanda per il contributo di riconoscimento sono a bassa soglia.⁶ È vero che l'art. 36 cpv. 2 lett. c PBV-GL richiede, quale presupposto per il contributo, che la persona di riferimento abbia frequentato il corso di cure a domicilio della Croce Rossa Svizzera (CRS) o che dimostri elevate competenze in materia di cure. A questa comprova non sono tuttavia posti requisiti elevati.

La domanda viene presentata tramite un modulo. Essa viene sottoposta a esame sommario e la concessione del contributo viene comunicata mediante decisione impugnabile. Il contributo viene concesso per un massimo di dodici mesi a decorrere dal mese della ricezione della domanda e deve essere chiesto nuovamente dopo la scadenza dei dodici mesi (art. 37 PBV-GL). La procedura per la concessione dei contributi scelta nel Cantone di Glarona è complessivamente a bassa soglia, poco burocratica e semplice per il cittadino.

³ Careum Forschung, Betreuungszulagen und Entlastungsangebote für betreuende und pflegende Angehörige, Schweizweite Bestandesaufnahmen, Zurigo/Berna 2014, p. 26 e 29.

⁴ PBG-GL, GS VIII A/1/5.

⁵ Art. 18 cpv. 3 PBG in unione con l'art. 36 cpv. 1 della Pflege- und Betreuungsverordnung (PBV-GL, GS VIII/A/1/6).

⁶ Consultazione del Cantone di Glarona relativa alla Pflege- und Betreuungsgesetz, p. 19.

1.3 Cantone di Basilea Città

Il Cantone di Basilea Città disciplina i presupposti e la procedura per la richiesta del contributo di cura e assistenza a domicilio di persone permanentemente bisognose di cure in modo più completo rispetto al Cantone di Glarona. Le persone permanentemente bisognose di cure domiciliate nel Cantone di Basilea Città che vengono curate da familiari hanno diritto a contributi finanziari se è necessario e se viene fornito un onere considerevole in termini di cura e assistenza (§ 10 della Gesundheitsgesetz⁷). I presupposti per i contributi e il relativo ammontare sono definiti dal Consiglio di Stato nella Verordnung betreffend Beiträge an die unentgeltliche Pflege und Betreuung von dauernd pflegebedürftigen Personen zu Hause⁸.

Nel Cantone di Basilea Città l'ammontare del contributo corrisponde al 35 % dell'importo massimo della rendita di vecchiaia secondo l'art. 34 cpv. 3 e cpv. 5 della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti⁹ (§ 7 cpv. 1 Pflegebeitragsverordnung-BS). Il contributo richiede un onere di cura superiore a 60 minuti al giorno; devono essere sostenute almeno due delle attività della vita quotidiana elencate nel cpv. 1 lett. a-h (§ 2 Pflegebeitragsverordnung-BS). Occorre presentare rapporto al servizio competente in merito ai giorni di cura prestati (§ 11 cpv. 1 Pflegebeitragsverordnung-BS). La domanda viene presentata tramite modulo ufficiale, deve essere motivata e accompagnata da un certificato medico che attesti l'entità del bisogno di cure (§ 4 cpv. 3 in unione con § 5 cpv. 1 Pflegebeitragsverordnung-BS). In alternativa ci si può basare su una decisione o su un certificato dell'assicurazione per l'invalidità (§ 5 cpv. 3 Pflegebeitragsverordnung-BS).

La decisione viene notificata dal servizio competente mediante una decisione scritta (§ 9 Pflegebeitragsverordnung-BS). Cambiamenti delle condizioni della persona bisognosa di cure devono essere notificati senza indugio al servizio che ha emanato la decisione (§ 10 cpv. 2 Pflegebeitragsverordnung-BS). Rispetto al Cantone di Glarona, nel Cantone di Basilea Città i presupposti e la procedura per la concessione del contributo sono disciplinati in modo più ampio.

2. Contributi di assistenza

2°1 Definizione di assistenza

L'assistenza può comprendere un gran numero di attività. Di principio con assistenza possono essere intese le attività che non rientrano nelle misure delle cure di base secondo l'art. 7 cpv. 2 lett. c n. 1 dell'ordinanza del DFI sulle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (ordinanza sulle prestazioni, OPre; RS 832.112.31]). Vi rientrano ad esempio il coordinamento di appuntamenti, servizi di accompagnamento e di trasporto, aiuto nelle attività amministrative, osservazione o sorveglianza, aiuto nell'economia domestica o sostegno nella cura del corpo.¹⁰

⁷ GesG-BS, SG 300.100.

⁸ Pflegebeitragsverordnung-BS, SG 329.110.

⁹ LAVS, RS 831.10.

¹⁰ Careum Forschung, Betreuungszulagen und Entlastungsangebote für betreuende und pflegende Angehörige, Schweizweite Bestandesaufnahmen, Zurigo/Berna 2014, p. 29.

Stando alla fondazione Careum Forschung, la quale si pone l'obiettivo di promuovere la formazione nel settore sanitario, il concetto di assistenza (...) "deve essere definito nel contesto di malattia, disabilità ed età molto avanzata. Una possibile definizione di assistenza potrebbe quindi essere la seguente: l'assistenza nel contesto di malattia cronica, disabilità o età molto avanzata si pone l'obiettivo di garantire la qualità di vita di persone con pregiudizi alla salute e la loro permanenza a domicilio, coinvolgendo risorse in termini di personale, tecnica e telecomunicazioni. Il profilo dei compiti della persona che presta assistenza comprende aiuti per la persona interessata, laddove quest'ultima non ce la fa (più) da sola. Inoltre una persona che presta assistenza assume, su incarico della persona interessata, compiti in relazione ad attività quotidiane nell'economia domestica, nell'organizzazione di contatti sociali o professionali come pure compiti in relazione al mantenimento di funzioni fisiologiche."¹¹

Dal punto di vista sociologico il concetto di assistenza può essere suddiviso in sei campi d'azione, i quali possono trovarsi più o meno in primo piano a seconda della fase di assistenza: attendere autonomamente alla propria persona, partecipazione sociale, organizzazione della quotidianità, cura, gestione dell'economia domestica e consulenza e coordinamento (nella quotidianità).¹²

2.2 Scopo dei contributi di assistenza

Mediante contributi di assistenza mensili il Cantone dei Grigioni intende sostenere le persone maggiorenni che forniscono prestazioni di assistenza. I contributi di assistenza non sono un compenso per la perdita di guadagno.¹³ Come voluto dal principio di politica sanitaria "ambulatoriale prima di stazionario", l'introduzione di contributi di assistenza mensili permette a lungo termine di evitare o perlomeno di ritardare i ricoveri in istituti.¹⁴ I contributi di assistenza sono intesi a integrare i diritti a prestazioni di assicurazioni sociali esistenti.

2.3 Distinzione dalle prestazioni complementari

Le prestazioni complementari all'assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS) e all'assicurazione per l'invalidità (AI) possono essere richieste quando le rendite e il reddito non coprono le spese di sostentamento. Le prestazioni complementari annue corrispondono alla differenza tra le spese riconosciute e le entrate computabili. Occorre fare una distinzione tra persone che vivono a casa e persone che vivono in una casa di cura o in un ospedale. Le persone con domicilio e soggiorno abituale in Svizzera hanno diritto a prestazioni complementari se soddisfano le condizioni previste dall'art. 4 della legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC)¹⁵.

Le prestazioni complementari comprendono la prestazione complementare annua o il rimborso delle spese di malattia e d'invalidità (art. 3 cpv. 1 LPC). Alle prestazioni complementari annue

¹¹ Careum Forschung, Betreuungszulagen und Entlastungsangebote für betreuende und pflegende Angehörige, Schweizweite Bestandesaufnahmen, Zurigo/Berna 2014, p. 105.

¹² Wegweiser für gute Betreuung im Alter, Begriffserklärung und Leitlinien, Zurigo 2020, p. 19 seg.

¹³ Careum Forschung, Betreuungszulagen und Entlastungsangebote für betreuende und pflegende Angehörige, Schweizweite Bestandesaufnahmen, Zurigo/Berna 2014, p. 36 segg.

¹⁴ Consultazione del Cantone di Glarona relativa alla Pflege- und Betreuungsgesetz, p. 19.

¹⁵ LPC, RS 831.30.

possono essere computati i redditi (art. 11 LPC). Se i contributi di assistenza vengono sussunti sotto le "altre prestazioni periodiche" ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. d LPC, allora i contributi vanno considerati quali redditi, ciò che comporta la riduzione delle prestazioni complementari della persona avente diritto.¹⁶

III. Spiegazioni relative alle singole disposizioni

1. Competenza e ammontare dei contributi (art. 44a LCA)

L'art. 44a cpv. 1 LCA disciplina la competenza cantonale per il sostegno a persone di riferimento maggiorenni che prestano assistenza con un contributo mensile di almeno 300 e al massimo 600 franchi. L'avente diritto è la persona di riferimento che presta assistenza. La legge rinuncia a usare i termini "familiari" o "terzi" in quanto il diritto non dipende dal grado di parentela.¹⁷ Il contributo di assistenza può essere fatto valere a proprio nome dalle persone di riferimento che prestano assistenza, alle quali viene poi versato direttamente (cosiddetto finanziamento del soggetto). Ciò contrariamente ai diritti a prestazioni delle assicurazioni sociali a livello federale, che di norma prevedono un finanziamento dell'oggetto (cfr. ad es. l'assegno per grandi invalidi).

Conformemente all'art. 44a cpv. 2 LCA, il Governo stabilisce l'ammontare del contributo nell'ordinanza. Il contributo mensile è compreso tra 300 e 600 franchi. In sede di determinazione dell'ammontare del contributo il Cantone dei Grigioni si orienta alle disposizioni dei Cantoni di Glarona e di Vaud, che prevedono un contributo compreso tra 500 e 550 franchi.¹⁸ L'ammontare del contributo non è commisurato all'onere di assistenza effettivo.

2. Presupposti per i contributi (art. 44b LCA)

2.1 In generale

Affinché la persona di riferimento che presta assistenza possa fare valere un diritto a contributi mensili devono essere soddisfatti cumulativamente i presupposti di cui all'art. 44b cpv. 1 lett. a)–c) LCA. Il diritto a contributi di assistenza deve inoltre essere motivato e la prestazione di assistenza deve comprendere almeno due delle attività della vita quotidiana elencate nell'art. 44b cpv. 2 lett. a)–i) LCA. Il diritto a prestazioni di assistenza spetta a una sola persona di riferimento che presta assistenza. Questo vale sia per il caso in cui una persona di riferimento che presta assistenza si occupi di più di una persona sia per il caso in cui diverse persone di riferimento prestino assistenza a un'unica persona bisognosa di assistenza. Se diverse persone hanno fornito prestazioni di assistenza a favore di una persona, l'indennizzo

¹⁶ Cfr. Cantone di Vaud: Il contributo di assistenza è sussidiario ai diritti a prestazioni delle assicurazioni sociali di diritto federale (art. 15 cpv. 1 Règlement d'application de la loi du 24 janvier 2006 d'aide aux personnes recourant à l'action médico-sociale; RLAPRAMS-VD, BLV 850.11.1).

¹⁷ Careum, Betreuungszulagen und Entlastungsangebote für betreuende und pflegende Angehörige, Schweizweite Bestandesaufnahmen, Zurigo/Berna 2014, p. 29 segg.; vedi anche l'ampia definizione del termine "familiari curanti" nei contratti amministrativi tra Spitex Svizzera e gli assicuratori malattia; cfr. art. 20 CC.

¹⁸ Cfr. art. 36 cpv. 1 PBV-GL e art. 15 cpv. 4 RLAPRAMS-VD; nel Cantone del Vallese il contributo una tantum varia tra 500 e 7 000 franchi (art. 49a cpv. 1 della kantonale Verordnung über Familienzulagen [kFamZV-VS, SGS 836.100]).

viene versato alla persona che ha presentato la domanda. In caso di accoglimento della domanda, la persona che l'ha presentata può ripartire il contributo mensile in rapporto alle prestazioni di assistenza fornite.

2.2 Domicilio della persona bisognosa di assistenza (cpv. 1 lett. a))

Affinché sia possibile erogare contributi di assistenza mensili, conformemente all'art. 44b cpv. 1 lett. a) la persona bisognosa di assistenza deve essere domiciliata nel Cantone dei Grigioni e non può vivere in una casa di cura o in una struttura simile^{19,20} Il domicilio viene determinato secondo l'art. 23 CC e si trova nel luogo in cui una persona dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente. La comprova del domicilio può in linea di principio essere fornita tramite un certificato di domicilio rilasciato dal comune.

2.3 Prestazione di assistenza (cpv. 1 lett. b))

Il diritto a un contributo di assistenza presuppone inoltre che il tempo dedicato all'assistenza ammonti in media a otto ore alla settimana e che l'assistenza venga fornita gratuitamente per un periodo superiore ai due mesi (art. 44b cpv. 1 lett. b) LCA). La comprova relativa all'assistenza fornita deve essere prodotta dalla persona di riferimento che presta assistenza. L'art. 44b cpv. 1 lett. b) LCA va inteso in relazione all'art. 44b cpv. 1 lett. c) e cpv. 2 LCA. La prestazione di assistenza conformemente all'art. 44b cpv. 1 lett. b) LCA dichiarata dalla persona di riferimento che presta assistenza non può trovarsi in contraddizione né con la conferma relativa alla malattia, alla disabilità o all'età molto avanzata ai sensi dell'art. 44b cpv. 1 lett. c) LCA né con la motivazione delle prestazioni di assistenza nell'art. 44b cpv. 2 LCA.

2.4 Necessità della prestazione di assistenza (cpv. 1 lett. c))

L'art. 44b cpv. 1 lett. c) LCA richiede che la necessità della prestazione di assistenza a seguito di malattia, disabilità o età molto avanzata venga confermata da un servizio riconosciuto dall'Ufficio. Possono essere servizi riconosciuti dall'Ufficio ad esempio organizzazioni Spitex con mandato di prestazioni comunale, Pro Senectute, Pro Infirmis, l'Istituto delle assicurazioni sociali dei Grigioni oppure medici di famiglia²¹. La necessità della prestazione di assistenza può essere confermata ad es. anche da una decisione o da un certificato dell'Assicurazione per l'invalidità.²² La conferma può inoltre permettere di dedurre che il tempo dedicato all'assistenza ammonta in media ad almeno otto ore alla settimana e l'assistenza viene fornita gratuitamente per un periodo superiore ai due mesi (art. 44b cpv. 1 lett. b) LCA).

¹⁹ Ad es. gruppi abitativi e simili.

²⁰ Cfr. art. 36 cpv. 1 lett. a PBV-GL e § 1 Pflegebeitragsverordnung-BS.

²¹ Con riguardo alle prescrizioni mediche cfr. art. 36 cpv. 2 lett. b PBV-GL.

²² Vedi art. 15 cpv. 3 lett. b RLAPRAMS-VD, che presuppone imperativamente l'assegno per grandi invalidi per poter beneficiare dell'aide à l'entourage.

2.5 Motivazione della prestazione di assistenza (cpv. 2)

La prestazione di assistenza deve essere motivata e deve comprendere almeno due delle attività della vita quotidiana elencate nell'art. 44b cpv. 2 lett. a)–i) LCA: a) attività quotidiane nell'economia domestica; b) organizzazione di contatti sociali e professionali; c) attività amministrative; d) spostamenti; e) attività volte alla conservazione della mobilità; f) assunzione di cibo; g) igiene e cura del corpo; h) vestirsi e svestirsi; i) sedersi nel letto, alzarsi, andare a letto. La persona di riferimento che presta assistenza deve dimostrare il diritto a contributi di assistenza e spiegare all'Ufficio quali prestazioni fornisce alla persona bisognosa di assistenza. L'elenco delle attività della vita quotidiana di cui all'art. 44b cpv. 2 LCA riprende la disposizione legislativa esistente nel Cantone di Basilea Città e serve a mettere a disposizione della persona di riferimento che presta assistenza una selezione di attività della vita quotidiana per motivare la sua prestazione di assistenza (§ 2 cpv. 2 Pflegebeitragsverordnung-BS).

2.6 Presupposti non considerati

2.6.1 Limiti di reddito

Occorre esaminare se il diritto a contributi di assistenza debba dipendere dalle condizioni di reddito e di sostanza della persona di riferimento che presta assistenza. Nel Cantone di Vaud il diritto all'aide à l'entourage sussiste soltanto se il budget domestico disponibile della persona di riferimento che presta assistenza non supera i limiti di reddito e di sostanza previsti dalla legislazione relativa alle prestazioni complementari all'AVS/AI (art. 15 cpv. 3 lett. c RLAPRAMS-VD). Il Cantone dei Grigioni sostiene le persone di riferimento che prestano assistenza con un contributo mensile indipendentemente dalle condizioni di reddito e di sostanza, poiché le prestazioni di assistenza sgravano il sistema sanitario. Grazie ai contributi di assistenza mensili le persone bisognose di assistenza devono poter rimanere il più a lungo possibile nel loro contesto abituale.²³

2.6.2 Limitazione dell'attività lucrativa

Il programma di Governo 2021–2024 prevede l'esame di misure per indennizzare familiari curanti prima dell'entrata in età AVS.²⁴ Contrariamente a quanto vale per la misura concernente l'indennizzo di familiari curanti contenuta nel programma di Governo 2021–2024, il Cantone dei Grigioni rifiuta di limitare le persone aventi diritto a contributi alle persone di riferimento che prestano assistenza le quali devono ridurre o abbandonare la propria attività lucrativa per poter fornire le prestazioni di assistenza.²⁵ A seguito del presupposto della limitazione della capacità di guadagno le prestazioni di assistenza non sarebbero infatti riconosciute allo stesso modo per tutte le persone. Occorre inoltre ipotizzare che una parte importante delle persone di riferimento che prestano assistenza abbia già raggiunto l'età pensionabile e che di conseguenza con il presupposto della limitazione della capacità di

²³ Vedi anche le spiegazioni nella consultazione del Cantone di Glarona sulla Pflege- und Betreuungsgesetz, p. 19.

²⁴ Rapporto sul programma di Governo e il piano finanziario per gli anni 2021-2024, quaderno n. 8 / 2019-2020, p. 458.

²⁵ Vedi però i Cantoni di Vaud e del Vallese: art. 15 cpv. 2 RLAPRAMS-VD e art. 45a cpv. 1 kFamZV-VS.

guadagno queste risulterebbero escluse dal diritto. Il presupposto della limitazione della capacità di guadagno si riflette inoltre negativamente sulla posizione delle donne, nei casi in cui a seguito dell'assistenza ai figli esse rinuncino allo svolgimento di un'attività lucrativa o ne svolgano una soltanto a tempo parziale. Nell'insieme il presupposto della limitazione della capacità di guadagno per poter beneficiare di contributi di assistenza deve essere respinto anche a seguito degli sviluppi attuali nel settore sanitario nonché in considerazione della carenza di specialisti.

2.6.3 Corso in cure di base e assistenza

Il Cantone di Glarona richiede che le persone di riferimento che prestano assistenza frequentino il corso di cure a domicilio della Croce Rossa Svizzera (CRS)²⁶ o che dimostrino elevate competenze pratiche nelle cure (art. 36 cpv. 2 lett. c PBV-GL). Il Cantone di Glarona si fa carico del 50 % dei costi dei corsi riconosciuti (art. 35 cpv. 1 PBV-GL). Poiché le prestazioni di assistenza sono spesso attività quotidiane, la legislazione grigionese non richiede particolari qualifiche per poter beneficiare di contributi di assistenza.

2.6.4 Diritto all'assegno per grandi invalidi

Per il diritto a percepire l'aide à l'entourage il Cantone di Vaud prevede che la persona bisognosa di assistenza debba essere beneficiaria di un assegno per grandi invalidi dell'Al/AVS (art. 15 cpv. 3 lett. b RLAPRAMS-VD). La legislazione grigionese rinuncia a prevedere l'assegno per grandi invalidi dell'Al/AVS quale presupposto per il contributo di assistenza. Una decisione relativa all'assegno per grandi invalidi dell'Al/AVS può tuttavia confermare la necessità della prestazione di assistenza (art. 44b cpv. 1 lett. c LCA).

3. Domanda e decisione (art. 44c LCA)

La persona di riferimento che presta assistenza deve presentare la domanda di contributi di assistenza mediante un modulo a destinazione del servizio designato dal Governo, come ad esempio l'Ufficio dell'igiene pubblica, l'Istituto delle assicurazioni sociali dei Grigioni o un altro servizio (specializzato).²⁷ Se diverse persone hanno fornito prestazioni di assistenza, il contributo viene versato alla persona che ha presentato la domanda. Spetta alla persona che ha presentato la domanda ripartire i contributi tra le persone di riferimento in rapporto alle prestazioni di assistenza fornite.

La decisione viene notificata in forma scritta.²⁸ Per la decisione non vengono rimosse spese. La via di ricorso dipende da quale sarà il servizio competente designato dal Governo per lo svolgimento della procedura.

²⁶ Il corso di cure a domicilio è un corso abbreviato rispetto alla formazione di collaboratrice sanitaria/collaboratore sanitario CRS.

²⁷ Cfr. art. 37 cpv. 1 PBV-GL e § 4 cpv. 3 Pflegebeitragsverordnung-BS.

²⁸ Cfr. art. 37 cpv. 2 PBV-GL e § 9 cpv. 1 Pflegebeitragsverordnung-BS.

4. Insorgenza e durata del diritto (art. 44d LCA)

In caso di accoglimento della domanda il diritto a contributi di assistenza insorge con effetto retroattivo dalla data di ricezione della domanda e vale per al massimo dodici mesi.²⁹ Per la prosecuzione della concessione del contributo, dopo la scadenza dei dodici mesi deve essere presentata una nuova domanda.

5. Obbligo di collaborare, obbligo di notificare, restituzione (art. 44e LCA)

La persona di riferimento che presta assistenza è tenuta a dimostrare in qualsiasi momento su richiesta la sussistenza dei presupposti per i contributi e deve essere a disposizione del servizio competente per l'accertamento della situazione, in particolare per visite a domicilio. Modifiche sostanziali delle condizioni devono essere comunicate senza indugio e spontaneamente al servizio competente. Se i presupposti per i contributi non sono più dati o non lo sono più integralmente, il diritto a contributi di assistenza si estingue. I contributi percepiti illecitamente devono essere restituiti al Cantone.³⁰

IV. Indennizzo finanziario dei costi di mantenimento di posti letto di cura destinati a brevi degenze in case per anziani e di cura

Offerte di sgravio adatte rafforzano la salute fisica e psichica dei familiari che prestano cure e assistenza. I familiari possono ad esempio essere sgravati tramite la messa a disposizione di posti letto di cura per brevi degenze di persone bisognose di cure in case per anziani e di cura. In tale contesto le case per anziani e di cura si vedono confrontate al problema che i costi per la messa a disposizione di posti letto di cura per brevi degenze non vengono indennizzati finanziariamente dall'ente pubblico come costi di mantenimento. Nella sua risposta all'incarico Degiacomi concernente gli incentivi nel finanziamento delle cure ambulatoriali e stazionarie il Governo del Cantone dei Grigioni ha anticipato che nel quadro della prossima revisione parziale della legge sulla cura degli ammalati sarebbero state presentate proposte per l'indennizzo finanziario dei costi di mantenimento di posti letto di cura destinati a brevi degenze in case per anziani e di cura.³¹

L'allegato 1 all'ordinanza della legge sulla promozione della cura degli ammalati e dell'assistenza alle persone anziane e bisognose di cure (ordinanza della legge sulla cura degli ammalati, OLCA; CSC 506.060) disciplina i costi riconosciuti delle case per anziani e di cura e delle unità di cura (art. 16 cpv. 7 OLCA). La messa a disposizione di posti letto destinati a brevi degenze può essere disciplinata tramite un adeguamento delle tariffe massime nell'allegato 1 dell'ordinanza della legge sulla cura degli ammalati. Aumentando i costi per i giorni di cura nei primi giorni e nelle prime settimane di degenza in una casa per anziani e di cura è possibile creare incentivi finanziari per le istituzioni affinché mirino a un'occupazione possibilmente elevata e variabile dei posti letto a disposizione. L'aumento dei costi di pensione riconosciuti dall'Ufficio per una persona bisognosa di cure è uno strumento più efficace dell'introduzione di disposizioni legislative concernenti il numero di posti da mantenere liberi

²⁹ Cfr. § 3 cpv. 2 Pflegebeitragsverordnung-BS.

³⁰ Cfr. art. 37 cpv. 4 PBV-GL e § 10 Pflegebeitragsverordnung-BS.

³¹ PGC 3/2022-2023, p. 390.

nelle case per anziani e di cura in vista di brevi degenze.

V. Modifiche di altri atti normativi

Nessuna.

VI. Conseguenze in termini di personale e finanziarie

Sulla base di quanto ipotizzato dall'Ufficio dell'igiene pubblica, potranno essere chiesti contributi di assistenza mensili per l'assistenza fornita ad almeno 300 e al massimo 400 persone domiciliate nei Grigioni. Con un numero di persone aventi diritto compreso tra 300 e 400, l'importo previsto pari a 2,4 milioni di franchi all'anno dovrebbe essere sufficiente per sostenere le persone di riferimento che prestano assistenza con contributi mensili compresi tra un minimo di 300 e un massimo di 600 franchi. I mezzi finanziari necessari per il pagamento dei contributi di assistenza summenzionati sono già previsti annualmente nel piano finanziario 2025–2028 sul conto 3212.363661 "Contributi a favore di familiari curanti".

Da un lato è possibile incaricare l'Ufficio dell'igiene pubblica dello svolgimento della procedura di pagamento dei contributi di assistenza. In tal caso occorre ritenere che saranno necessari tra 1,0 e 1,5 equivalenti a tempo pieno per l'elaborazione delle domande, ciò che origina corrispondenti costi. L'Ufficio dell'igiene pubblica richiederà le corrispondenti risorse in termini di personale nel quadro della procedura ordinaria di creazione di posti di lavoro.

D'altro lato il Governo può anche incaricare terzi dello svolgimento della procedura di pagamento del contributo di assistenza (art. 44c LCA). Da una stima approssimativa dei costi effettuata dall'Istituto delle assicurazioni sociali dei Grigioni è risultato che l'onere in termini di personale per l'elaborazione delle domande da parte di terzi ammonterebbe a 1,5 - 2,0 equivalenti a tempo pieno. Inoltre l'Istituto delle assicurazioni sociali dei Grigioni prevede un onere iniziale una tantum compreso tra circa 500 000 e 600 000 franchi per le specifiche, la realizzazione e l'implementazione di una semplice applicazione specialistica. L'Istituto delle assicurazioni sociali dei Grigioni quantifica in circa 300 000 franchi l'onere di esecuzione annuale ricorrente, nel quale sono inclusi anche i costi per il personale.

VII. Buona legislazione

Il progetto rispetta i principi della "buona legislazione" conformemente alle direttive del Governo (cfr. decreto governativo del 16 novembre 2010, prot. n. 1070/2010).

VIII. Entrata in vigore

Si intende porre in vigore il presente atto normativo con effetto al 1° gennaio 2027. Questo periodo di tempo è necessario per realizzare l'attuazione tecnica delle modifiche.